

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI NEL VENETO D.G.R. 1240/2022

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 12.06.2023

1) Domanda:

Lavoratrice divorziata con un figlio maggiorenne fiscalmente a carico al 50%. Il figlio è uno studente universitario ed è presente nello stato di famiglia della madre.

Chiedo se è possibile presentare la domanda intervento LINEA 2 del bando "Interventi a favore delle famiglie fragili" L.R. n. 20/2020.

Risposta: Sì, essendo il figlio è inserito nel suo stato di famiglia. Anche l'ISEE deve essere comprensivo del figlio.

2) Domanda:

Nel comune sono residenti circa 80 sinti inseriti in 6 grandi nuclei anagrafici.

Di fatto all'interno dello stesso nucleo ci sono micro-nuclei che concretamente vivono in roulotte autonome e provvedono ognuno alla gestione della propria famiglia. Vi sono pertanto micronuclei con papà, mamma e figli a carico o con un solo genitore e figli a carico. L'isee ovviamente è macro perché segue lo stato di famiglia anagrafico.

Con una dichiarazione del servizio sociale che individua i micro nuclei sarebbe possibile accogliere multiple domande per lo stesso nucleo?

Risposta: In base a quanto previsto dall'Avviso e dalle disposizioni regionali il nucleo dichiarato ai fini ISEE deve coincidere con il nucleo anagrafico.

Può essere presentata una sola domanda di intervento per ciascun nucleo familiare anagrafico per una delle 3 linee di intervento, senza possibilità di deroga.

3) Domanda:

Si chiede se è valida la domanda di una signora che non si è mai sposata con il padre della figlia minore ma ha stabilito in tribunale un mantenimento di euro 400,00 mensili. Il papà della ragazzina non è presente nello stato di famiglia e nemmeno nell'isee.

Risposta: Non essendovi una chiara e univoca definizione di "nucleo monoparentale", 4) si ritiene che il caso prospettato sia analogo alla condizione di genitori separati/divorziati e quindi la domanda per linea di intervento n. 2 sia ammissibile.

4) Domanda:

Può essere accolta la domanda di una signora che ha una figlia minore nello stato di famiglia che corrisponde a quello dell'isee. Non è mai stata sposata con il padre della bambina ma lo trovo nell'attestazione isee come genitore non convivente non aggregato al nucleo?

Risposta: La domanda può essere accolta. L'altro genitore della minore viene attratto nell'ISEE quale componente aggiuntiva nel caso di utilizzo dell'ISEE minorenni. Per gli interventi di cui trattasi viene considerato invece l'ISEE ORDINARIO.

5) Domanda:

Il nucleo familiare è così composto: madre indiana (permesso di soggiorno in attesa di rinnovo) che vive con i suoi 2 figli minori (7 anni e l'altro quasi 2 anni), marito in carcere a seguito di condanna di 5 anni in 1° grado per maltrattamenti in famiglia. La moglie però ancora non ha chiesto separazione, di fatto ora è sola a

doversi occupare dei figli - non lavora e non ha redditi (in attesa di assegno unico, abbiamo appena presentato domanda).

Risposta: La domanda può essere accolta quale nucleo monoparentale. Il caso può essere ricondotto alla fattispecie nella quale uno dei due genitori sia stato allontanato con provvedimento dalla residenza familiare.

6) Domanda:

Sono a chiedere una specificazione per quanto riguarda il requisito "i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno".

Un nucleo familiare con cittadinanza italiana ci comunica che è entrato in stato di famiglia un figlio minore proveniente dall'estero con cittadinanza non comunitaria, il quale ha fatto richiesta di permesso di soggiorno in data 13/02/2023. Al momento quindi ha in mano solo la ricevuta di richiesta e sta attendendo il permesso, può il nucleo familiare fare domanda di contributo allegando la ricevuta?

Risposta: Sì, la domanda può essere presentata allegando la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, a condizione che il minore, oltre ad essere incluso nello stato di famiglia, sia anche essere riportato nell'attestazione ISEE.

7) Domanda:

Avrei bisogno di una delucidazione circa i documenti da allegare alla domanda di contributo per fam. Fragili 2022. Ne ho inserita una per un nucleo di origini del Bangladesh. Hanno un figlio minore che ha 7 mesi e del quale non hanno ancora né permesso di soggiorno, né CI.

Basta allegare la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno, come documento?

In tal caso, dovrò modificare la domanda inserita... chiedo cortesemente anche quali passaggi dovrò eseguire per modificare la domanda già caricata.

Risposta: Sì. Vedi risposta alla FAQ n. 6.

Da "gestisci pratiche", va aperta la domanda e utilizzata la funzione "sblocca" (in alto a dx).

8) Domanda:

Tutte le domande inserite on line non sono firmate. Al momento dell'istruttoria dobbiamo biffare il controllo firma, come dobbiamo procedere? Dobbiamo stampare la domanda e chiamare il cittadino a firmare?

Risposta: Probabilmente la firma non è leggibile, in quanto informaticamente è sufficiente che sia coperto il 5% dello spazio dedicato alla firma.

Sarebbe opportuno procedere a far sottoscrivere la domanda dal richiedente.

9) Domanda:

Il nucleo dichiarato nell'ISEE deve coincidere con il nucleo presente nello stato da famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda?

Risposta: Sì.

10) Domanda:

Per accedere alla linea di intervento n. 2, nella fattispecie di genitori separati/divorziati, è sufficiente che sia stato avviato il procedimento con la presentazione del ricorso oppure è necessario che il procedimento si sia già concluso?

Risposta: E' necessario che si sia concluso. Alla domanda va allegata l'omologa di separazione consensuale o la sentenza di separazione/divorzio.

11) Domanda:

Una signora marocchina ha fatto domanda per le famiglie divorziate con un figlio maggiorenne a carico. Tra gli allegati ha scansionato un documento in arabo. Le ho chiesto spiegazioni e mi ha risposto che anagraficamente lei risulta nubile, non ha mai portato la traduzione perché non l'ha mai fatta. Come mi devo comportare?

Risposta:

Un cittadino straniero può autocertificare determinati fatti e/o circostanze solo a condizione che siano già conosciute e acquisite presso l'ufficio pubblico italiano competente. Tutto ciò che non è autocertificabile, come nel caso di specie, va dimostrato tramite documenti che devono essere legalizzati.

I documenti da legalizzare, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana, certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del Paese d'origine, o di stabile residenza del cittadino straniero.

12) Domanda:

Ho un quesito da porvi sul bando famiglie fragili. Questa è la situazione:

nucleo composto da : genitori e 4 figli (di cui 2 minorenni e 2 maggiorenni). I 2 figli maggiorenni lavorano (uno solo nel weekend, l'altro full time). Mi sono fatta dare copia del CU 2023 (redditi 2022) dei due figli che lavorano: sotto la voce "redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato" uno dei due figli ha un importo di 6.185 mentre l'altra figlia ha un importo di 9.074,23.

Possono essere considerati fiscalmente a carico? Possono presentare domanda di famiglie fragili?

Risposta:

Il limite di reddito perché un figlio sia considerato fiscalmente a carico è euro 2.840,51 euro se hanno un'età pari o superiore di 24 anni, cifra che sale a euro 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni. Nel caso prospettato, essendo i redditi dichiarati superiori a tali limiti, la domanda non può essere presentata.

13) Domanda:

Con riferimento alla raccolta delle domande del programma in oggetto (rif. vostro prot. 70.906 del 21.04.2023), avrei gentilmente bisogno dei seguenti chiarimenti:

- eventuali domande errate/incomplete devono essere integrate dall'utente entro il termine di presentazione delle stesse (07.06.2023) o tale operazione può avvenire anche successivamente (ma entro il 30.06.2023) su richiesta dei comuni in fase istruttoria/validazione?

- eventualmente, gli utenti come devono procedere? devono annullare la domanda incompleta (utilizzando il codice di annullamento comunicato dal sistema) e ripresentarla? O c'è modo di modificare la domanda già inoltrata?

Risposta:

Il cittadino, qualora si accorga di aver compilato erroneamente la domanda, può annullarla (utilizzando il codice di annullamento) e ripresentare una nuova domanda entro il termine tassativo del 7 giugno 2023 alle ore 24:00, a condizione che il Comune non abbia già provveduto ad acquisire/protocollare la domanda stessa.

Qualora invece la domanda fosse già stata acquisita o la necessità di integrazione della stessa venga rilevata in sede di istruttoria da parte dell'operatore comunale, l'integrazione può essere fatta dall'operatore anche successivamente alla chiusura del bando ma entro il termine del 30.06.2023.

14) Domanda:

il papà di un figlio minore orfano della madre vorrebbe presentare domanda del contributo in oggetto ma non ha una delega generica ad incassare somme per il figlio, al momento l'unica autorizzazione in questo senso che ha in mano è l'autorizzazione del Tribunale in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore ad incassare la somma relativa all'eredità e a versarla sul conto intestato al figlio.

Devo mandarlo al Tribunale a farsi fare una autorizzazione apposita per incassare il contributo famiglie fragili?

Risposta:

I soggetti beneficiari degli interventi, come precisato nelle disposizioni regionali, sono le famiglie e non i singoli minori e, nello specifico, "le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori....". Si ritiene pertanto che la domanda possa essere presentata dal padre e che non necessiti di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

15) Domanda:

Presento il caso di una signora con cittadinanza italiana sposata con un signore che vive e risiede all'estero e con il quale ha avuto un figlio, attualmente ancora minorenne, che vive e risiede con la signora.

I due genitori NON SONO legalmente separati anche se di fatto lo sono e la signora asserisce di provvedere autonomamente al sostentamento del figlio.

Dal momento che nello stato di famiglia il nucleo familiare risulta formato solo dalla signora e dal figlio e questo corrisponde a quanto dichiarato nell'ISEE, la domanda come LINEA 2 – famiglie monoparentali [...OMISSIS...] un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella dichiarazione ISEE [...OMISSIS...] può essere accettata? Può essere utile integrare la domanda con una relazione dell'Assistente Sociale?

Risposta:

Si ritiene che il caso prospettato possa essere ricondotto alla fattispecie nella quale vi sono due genitori sposati che hanno riconosciuto il figlio, ma di uno dei due non vi è più alcuna traccia ed il figlio non ha alcun rapporto né supporto (emotivo - materiale - morale) dal genitore assente.

La domanda può essere accolta ma è opportuno che sia corredata da una relazione dell'assistente sociale attestante la situazione descritta.

16) Domanda:

E' stata presentata una nuova domanda per la linea d'intervento n. 2.

Si tratta di un nucleo composto da padre e due figli minori. Il sig. non è mai stato sposato con la madre dei bambini, che risiedono con il padre per comune accordo tra le parti.

Non vi sono documenti che attestano tale collocamento, in quanto i due genitori sono concordi. Vi è solamente un'autodichiarazione della madre che riporta di rinunciare agli assegni familiari in favore del padre dei minori.

E' sufficiente come documento?

Risposta:

La situazione può essere ricondotta alla fattispecie "un solo genitore con uno o più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico". Si ritiene che, se vi sono tali condizioni, la domanda possa essere accolta.

17) Domanda:

E' pervenuta una domanda per il Bando Famiglie Fragili 2022, presentata da un cittadino per la linea 2. Nella domanda il richiedente ha dichiarato di avere a carico 2 figli minori che però non risultano nell'isee trasmesso e neanche, alla data attuale, nel suo nucleo anagrafico.

Mi confermate che la domanda non è valida? In questo caso è sufficiente non validarla?

Risposta:

La domanda va rigettata sulla base di quanto previsto dall'Allegato A) della DGR 1240/2022 e dall'Avviso Pubblico - Destinatari "un solo genitore con uno o più figli minorenni indicato nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico, salvo eccezioni".

Le domande vanno sempre validate con una regolare istruttoria che in questo caso avrà esito:

ko operatore selezionato nei menu a tendina in corrispondenza dei campi [Verifica dati anagrafici beneficiario](#) e [Verifica validità ISEE](#) e la compilazione libera nel campo note in basso, in cui si esplicita il motivo di esclusione. Come per le altre domande si deve poi salvare e trasmettere.

18) Domanda:

Avrei bisogno di una delucidazione riguardo una domanda che ho ricevuto per famiglie fragili, linea 2: genitori separati da gennaio 2021 con due figli maggiorenni di cui uno fiscalmente a carico. Nell'ISEE compare solo la mamma con i figli.

All'anagrafe, però, risulta ancora residente anche il padre. L'uomo, in realtà si è trasferito all'estero e l'ex moglie ha avviato in data 18/07/2022 presso questo comune il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata che è tuttora in corso ma non ha ancora portato al provvedimento di cancellazione. Quindi il nucleo dichiarato nell'ISEE non coincide con il nucleo presente nello stato di famiglia anagrafico, la domanda può essere accolta? Chiedo inoltre se è necessario allegare qualche documentazione che dimostri che il figlio maggiorenne è fiscalmente a carico.

Risposta:

La domanda può essere accolta, visto che è stata avviata la pratica di cancellazione anagrafica per il padre. Per quanto riguarda il figlio maggiorenne fiscalmente a carico è opportuno acquisire la sua certificazione dei redditi 2022 (CU 2023) che attesti tale situazione. Si veda anche risposto al quesito n. 12.

19) Domanda:

Scrivo in merito alla tempistica e ai passaggi che come Comune da eseguire nel portale welfaregov. Dopo aver acquisito le domande, aver verificato che i cittadini siano tutti residenti nel territorio comunale e aver verificato che la documentazione allegata è corretta, quali passaggi è necessario che faccia? E entro quando?

Risposta:

Le istruzioni sulle modalità di chiusura della procedura sono state inviate per mail inviata unitamente al presente documento.

20) Domanda:

Buongiorno, una signora marocchina sposata all'estero vuole fare domanda per famiglie monoparentali in quanto il marito è irreperibile. Nello stato di famiglia e nell'isee è da sola con due figlie minori. Come mi devo comportare?

Risposta:

Vedasi risposta alla domanda n. 15.

21) Domanda:

Per le domande cartacee che ho raccolto allo sportello, quando inserisco la pratica devo scansionare anche i documenti da allegare o posso limitarmi a tenerli agli atti? Per le domande inserite dai cittadini, se tra gli allegati c'è qualcosa che non va (per es. fotocopie di isee illeggibili, o carte d'identità fotocopiate dallo stesso lato due volte), è sufficiente che chiami il cittadino per farmi portare il documento o forzatamente devo scansionare tutto e inserire nella domanda i documenti in maniera corretta? L'anno scorso mi ricordo che ho raccolto i documenti cartacei, non li ho caricati ma ho validato con gli ok l'istruttoria. Preciso che non parlo di documenti necessari come sentenze di divorzio o certificati medici che devono essere caricati per forza per avere il requisito.

Risposta:

Per le domande caricate dall'operatore non è necessario scansionare gli allegati, vanno conservati agli del fascicolo. Lo stesso dicasi anche per eventuali integrazioni documentali acquisite in fase di istruttoria.

22) Domanda:

Una persona che ha presentato domanda ieri ha caricato un isee con difformità (dsu del 20/4/2023). come si procede? va informata la famiglia affinché lo sistemi entro il 30.6, avendo comunque una dsu fatta entro il 7.6? oppure non è comunque accettabile perchè l'isee nuovo se corretto sarebbe dopo la data del 7.6 scadenza del bando?

Risposta:

Se il richiedente ha omissis di indicare uno o più rapporti finanziari o redditi deve presentare una nuova DSU . La nuova DSU risulterà presentata successivamente alla data di scadenza del bando e pertanto la domanda va rigettata.

23) Domanda:

Abbiamo ricevuto la domanda di una signora che ha selezionato la LINEA 2 (nucleo monoparentale), ma ha la seguente situazione:

- ha una figlia minore avuta da precedente compagno;
- ora vive con nuovo compagno con il quale ha avuto altri due figli.

Dal nostro punto di vista non si tratta di famiglia monoparentale, ma di famiglia ricostituita. E' corretto? Quindi possiamo escluderla?

Risposta:

L'interpretazione è corretta. Una "Famiglia monoparentale" è da intendersi un nucleo in cui al momento di presentazione della domanda è presente un solo adulto che accudisce i figli. La domanda va esclusa.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI NEL VENETO

D.G.R. n. 1076/2023

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 09.05.2024

1) Domanda:

In merito al bando famiglie fragili ambito di Vicenza si pone il seguente quesito:

Un padre sig A (genitore unico a seguito di decreto del tribunale minorenni che ha stabilito la decadenza della madre) con 3 figli, inoltre nel nucleo anagrafico e isee c'è una compagna e un'altro figlio avuto da quest'ultima e dal sig A. Quindi il sig A ha 4 figli minori nel suo nucleo anagrafico e isee (ne ha anche altri due ma residenti in altra regione e fuori famiglia) e secondo me può partecipare per la linea 3.

Chiedo se può partecipare anche per la linea 2 come monogenitoriale a seguito di decadenza ma solo per 3 figli... eventualmente linea 2. caso b) Un solo genitore, con uno o più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico; MA IN REALTA' NELLO STATO FAMIGLIA C'E' ANCHE LA SIGNORA E IL FIGLIO AVUTO CON QUEST'ULTIMA.

c) Un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico (MA LA SIGNORA NON E' ASCENDENTE O PARENTE..). Quindi chiedo è possibile la doppia partecipazione (linea 2 e linea 3) e, se sì, la divisione in fase di domanda dei figli sulle due linee? o come completare la domanda. oppure se solo alla linea 3?

Risposta:

Non è ammissibile la domanda per la linea 2, trattandosi di un nucleo ove sono presenti due genitori, in quanto per "Famiglia monoparentale" è da intendersi un nucleo in cui al momento di presentazione della domanda è presente un solo adulto che accudisce i figli. La domanda è invece ammissibile per la linea 3.

2) Domanda:

Buongiorno, può fare domanda come famiglia monoparentale una mamma con quattro figli minori, iscritta come senza fissa dimora ma che, nel proprio isee seconda pagina, ha dichiarato il reddito del genitore non coniugato e non convivente?

Quale importo isee deve indicare?

Risposta:

L'ISEE richiesto è quello "ORDINARIO", pertanto va dichiarato l'ISEE senza la componente aggiuntiva dell'altro genitore.

3) Domanda:

un quesito: nucleo monoparentale composto da madre e 3 figli minorenni, uno ha spostato la residenza dal padre il 4/3/2024. Nell'isee della madre, però, c'è anche lui.. devo farle rifare isee togliendo il figlio emigrato, giusto?

Risposta:

Sì conferma. L'ISEE deve corrispondere al nucleo anagrafico.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI NEL VENETO D.G.R. n. 1076/2023

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 17.05.2024

1) Domanda:

In merito al bando famiglie fragili ambito di Vicenza si pone il seguente quesito:

Un padre sig A (genitore unico a seguito di decreto del tribunale minorenni che ha stabilito la decadenza della madre) con 3 figli, inoltre nel nucleo anagrafico e isee c'è una compagna e un'altro figlio avuto da quest'ultima e dal sig A. Quindi il sig A ha 4 figli minori nel suo nucleo anagrafico e isee (ne ha anche altri due ma residenti in altra regione e fuori famiglia) e secondo me può partecipare per la linea 3.

Chiedo se può partecipare anche per la linea 2 come monogenitoriale a seguito di decadenza ma solo per 3 figli... eventualmente linea 2. caso b) Un solo genitore, con uno o più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico; MA IN REALTA' NELLO STATO FAMIGLIA C'E' ANCHE LA SIGNORA E IL FIGLIO AVUTO CON QUEST'ULTIMA.

c) Un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico (MA LA SIGNORA NON E' ASCENDENTE O PARENTE..). Quindi chiedo è possibile la doppia partecipazione (linea 2 e linea 3) e, se sì, la divisione in fase di domanda dei figli sulle due linee? o come completare la domanda, oppure se solo alla linea 3?

Risposta:

Non è ammissibile la domanda per la linea 2, trattandosi di un nucleo ove sono presenti due genitori, in quanto per "Famiglia monoparentale" è da intendersi un nucleo in cui al momento di presentazione della domanda è presente un solo adulto che accudisce i figli. La domanda è invece ammissibile per la linea 3.

2) Domanda:

Buongiorno, può fare domanda come famiglia monoparentale una mamma con quattro figli minori, iscritta come senza fissa dimora ma che, nel proprio isee seconda pagina, ha dichiarato il reddito del genitore non coniugato e non convivente?

Quale importo isee deve indicare?

Risposta:

L'ISEE richiesto è quello "ORDINARIO", pertanto va dichiarato l'ISEE senza la componente aggiuntiva dell'altro genitore.

3) Domanda:

un quesito: nucleo monoparentale composto da madre e 3 figli minorenni, uno ha spostato la residenza dal padre il 4/3/2024. Nell'isee della madre, però, c'è anche lui.. devo farle rifare isee togliendo il figlio emigrato, giusto?

Risposta:

Sì conferma. L'ISEE deve corrispondere al nucleo anagrafico.

4) Domanda:

Nucleo familiare composto da due coniugi con figli, dove il papà è mancato in data 14/03/2024.

Situazione in data odierna è: madre con 7 figli, di cui 3 minorenni e 1 minore disabile

Le mie richieste sono:

- la moglie può presentare domanda per la linea 1 (in quanto figli orfani di un genitore) e insieme anche linea 3 (7 figli, di cui 4 minori)?

- serve una particolare documentazione per la linea 1? in quanto non sono presenti provvedimenti di nomina tutore nè sentenza/atto/provvedimento relativi al femminicidio, in quanto la madre è presente nel nucleo

Risposta:

1) Le linee sono tra loro cumulabili: la signora può presentare domanda per la linea 1 (orfani), 2 (monoparentali) e 3 (famiglie numerose), fatto salvo il limite massimo di contributo erogabile fissato in € 3.000,00 per nucleo familiare;

2) I soggetti beneficiari degli interventi, come precisato nelle disposizioni regionali, sono le famiglie e non i singoli minori e, nello specifico, "le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori...". Si ritiene pertanto che la domanda possa essere presentata dalla madre e che non necessiti di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

5) Domanda:

Per quanto riguarda la certificazione L. 104 art 3 c3, si intende solo quella rilasciata da INPS con il verbale della Commissione oppure è valevole anche il "verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del dpcm 185 del 23/2/2006" (di solito rilasciato da ulss ai fini del sostegno ad esempio?) e se quest'ultimo fosse valido anche se è stato fatto in altra regione e ancora in corso per questo anno scolastico?

Risposta:

Il verbale che viene rilasciato ai sensi del DPCM 185/2006 attesta che l'alunno è in situazione di handicap ai sensi della L. 104, art. 3, co. 1, che recita "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

E' pertanto necessario, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio:

- che il verbale riporti che il minore è in una situazione di particolare gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3; in alternativa

- produrre la certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L.104/992 art. 3, co.3.

5) Domanda:

avrei bisogno di capire se un padre rimasto vedovo con 2 figli minorenni può presentare richiesta per linea 1) orfani e linea 2) monoparentali. L'anno scorso aveva presentato domanda per la sola linea 1) ma credo potrebbe rientrare in entrambi gli interventi, dato che il nucleo familiare è composto da lui e i suoi 2 figli.

Risposta:

Quest'anno, a differenza dell'anno 2023, le linee sono tra loro cumulabili, pertanto può presentare domanda per la linea 1) e per la linea 2). Vedasi risposta domanda n. 4).

6) Domanda:

Avrei bisogno di capire se un nucleo familiare composto da madre, 2 figli di 35 e 38 anni di padre ignoto e 2 figli di 20 e 15 anni orfani di padre, possa presentare richiesta per linea 1) e linea 3). Nello specifico mi sarebbe utile sapere quando un figlio può essere considerato "fiscalmente a carico", cioè se va considerato solo il valore del reddito percepito o se è previsto un limite massimo di età, indipendentemente dal reddito.

Risposta:

1) Può essere presentata domanda per linea 1) in quanto vi è la presenza di un minore orfano.

2) Per la linea 3) va verificata la condizione di "figli fiscalmente a carico" per i maggiorenni. In proposito vedasi risposta alla domanda n. 13) FAQ 2022, già inviate.

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI NEL VENETO D.G.R. n. 1076/2023

FAQ AGGIORNATE ALLA DATA DEL 27.05.2024

1) Domanda:

In merito al bando famiglie fragili ambito di Vicenza si pone il seguente quesito:

Un padre sig A (genitore unico a seguito di decreto del tribunale minorenni che ha stabilito la decadenza della madre) con 3 figli, inoltre nel nucleo anagrafico e isee c'è una compagna e un'altro figlio avuto da quest'ultima e dal sig A. Quindi il sig A ha 4 figli minori nel suo nucleo anagrafico e isee (ne ha anche altri due ma residenti in altra regione e fuori famiglia) e secondo me può partecipare per la linea 3.

Chiedo se può partecipare anche per la linea 2 come monogenitoriale a seguito di decadenza ma solo per 3 figli... eventualmente linea 2. caso b) Un solo genitore, con uno o più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico; MA IN REALTA' NELLO STATO FAMIGLIA C'E' ANCHE LA SIGNORA E IL FIGLIO AVUTO CON QUEST'ULTIMA.

c) Un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno più figli minorenni indicati nella certificazione ISEE e risultanti dallo stato di famiglia anagrafico (MA LA SIGNORA NON E' ASCENDENTE O PARENTE...). Quindi chiedo è possibile la doppia partecipazione (linea 2 e linea 3) e, se sì, la divisione in fase di domanda dei figli sulle due linee? o come completare la domanda, oppure se solo alla linea 3?

Risposta:

Non è ammissibile la domanda per la linea 2, trattandosi di un nucleo ove sono presenti due genitori, in quanto per "Famiglia monoparentale" è da intendersi un nucleo in cui al momento di presentazione della domanda è presente un solo adulto che accudisce i figli. La domanda è invece ammissibile per la linea 3.

2) Domanda:

Buongiorno, può fare domanda come famiglia monoparentale una mamma con quattro figli minori, iscritta come senza fissa dimora ma che, nel proprio isee seconda pagina, ha dichiarato il reddito del genitore non coniugato e non convivente?

Quale importo isee deve indicare?

Risposta:

L'ISEE richiesto è quello "ORDINARIO", pertanto va dichiarato l'ISEE senza la componente aggiuntiva dell'altro genitore.

3) Domanda:

un quesito: nucleo monoparentale composto da madre e 3 figli minorenni, uno ha spostato la residenza dal padre il 4/3/2024. Nell'isee della madre, però, c'è anche lui.. devo farle rifare isee togliendo il figlio emigrato, giusto?

Risposta:

Sì conferma. L'ISEE deve corrispondere al nucleo anagrafico.

4) Domanda:

Nucleo familiare composto da due coniugi con figli, dove il papà è mancato in data 14/03/2024.

Situazione in data odierna è: madre con 7 figli, di cui 3 minorenni e 1 minore disabile

Le mie richieste sono:

- la moglie può presentare domanda per la linea 1 (in quanto figli orfani di un genitore) e insieme anche linea 3 (7 figli, di cui 4 minori)?

- serve una particolare documentazione per la linea 1? in quanto non sono presenti provvedimenti di nomina tutore nè sentenza/atto/provvedimento relativi al femminicidio, in quanto la madre è presente nel nucleo

Risposta:

1) Le linee sono tra loro cumulabili: la signora può presentare domanda per la linea 1 (orfani), 2 (monoparentali) e 3 (famiglie numerose), fatto salvo il limite massimo di contributo erogabile fissato in € 3.000,00 per nucleo familiare;

2) I soggetti beneficiari degli interventi, come precisato nelle disposizioni regionali, sono le famiglie e non i singoli minori e, nello specifico, "le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori...". Si ritiene pertanto che la domanda possa essere presentata dalla madre e che non necessiti di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.

5) Domanda:

Per quanto riguarda la certificazione L. 104 art 3 c3, si intende solo quella rilasciata da INPS con il verbale della Commissione oppure è valevole anche il "verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del dpcm 185 del 23/2/2006" (di solito rilasciato da ulss ai fini del sostegno ad esempio?) e se quest'ultimo fosse valido anche se è stato fatto in altra regione e ancora in corso per questo anno scolastico?

Risposta:

Il verbale che viene rilasciato ai sensi del DPCM 185/2006 attesta che l'alunno è in situazione di handicap ai sensi della L. 104, art. 3, **co. 1**, che recita "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

E' pertanto necessario, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio:

- che il verbale riporti che il minore è in una situazione di particolare gravità, ai sensi dell'art. 3, co. 3; in alternativa

- produrre la certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi della l.104/992 art. 3, co.3.

5) Domanda:

avrei bisogno di capire se un padre rimasto vedovo con 2 figli minorenni può presentare richiesta per linea 1) orfani e linea 2) monoparentali. L'anno scorso aveva presentato domanda per la sola linea 1) ma credo potrebbe rientrare in entrambi gli interventi, dato che il nucleo familiare è composto da lui e i suoi 2 figli.

Risposta:

Quest'anno, a differenza dell'anno 2023, le linee sono tra loro cumulabili, pertanto può presentare domanda per la linea 1) e per la linea 2). Vedasi risposta domanda n. 4).

6) Domanda:

Avrei bisogno di capire se un nucleo familiare composto da madre, 2 figli di 35 e 38 anni di padre ignoto e 2 figli di 20 e 15 anni orfani di padre, possa presentare richiesta per linea 1) e linea 3). Nello specifico mi sarebbe utile sapere quando un figlio può essere considerato "fiscalmente a carico", cioè se va considerato solo il valore del reddito percepito o se è previsto un limite massimo di età, indipendentemente dal reddito.

Risposta:

1) Può essere presentata domanda per linea 1) in quanto vi è la presenza di un minore orfano.

2) Per la linea 3) va verificata la condizione di "figli fiscalmente a carico" per i maggiorenni. In proposito vedasi risposta alla domanda n. 13) FAQ 2022, già inviate.

7) Domanda:

Avrei bisogno di capire se un padre rimasto vedovo con 2 figli minorenni può presentare richiesta per linea 1) orfani e linea 2) monoparentali.

L'anno scorso aveva presentato domanda per la sola linea 1) ma credo potrebbe rientrare in entrambi gli interventi, dato che il nucleo familiare è composto da lui e i suoi 2 figli

Risposta:

Quest'anno, a differenza dell'anno 2023, le linee sono tra loro cumulabili. Vedasi risposta domanda n. 5.

8) Domanda:

si sottopone la seguente questione:

abbiamo ricevuto domanda da una signora divorziata che ha presentato domanda per linea di intervento 2, selezionando però la voce monoparentali. Presenta un nucleo anagrafico composto da lei, un figlio minorenne ed uno maggiorenne, più un altro soggetto maggiorenne residente. Tale ultimo soggetto essendo disoccupato risulta a carico della famiglia di origine e quindi non è stato indicato nell'isee della richiedente. Abbiamo interpellato il caf che ci conferma la correttezza dell'isee così redatto. Si chiede a questo punto se la famiglia sia da considerare monoparentale o meno vista la presenza anagrafica di un soggetto estraneo maggiorenne, e se a monte la domanda dovesse essere obbligatoriamente fatta per la linea specifica "separati o divorziati" o se si possa considerare ugualmente esatta e valida.

Risposta:

1) non è rilevante l'indicazione della fattispecie di famiglia monoparentale, trattandosi di un'unica linea di intervento.

2) va accertato che non trattasi di un cd. "nucleo ricostituito", ovvero di un nucleo nel quale è presente una coppia, anche se uno dei componenti non il padre dei minori.

8) Domanda:

Cosa devo rispondere a una signora che mi chiede se "nel caso di famiglie con genitori separati, i figli devono essere fiscalmente a carico al 100% a un solo genitore o anche nel caso di 50 e 50"? Nell'ISEE sono presenti la madre e i due figli di 7 e 5 anni che vivono con lei.

Risposta:

La domanda può essere presentata dalla signora essendo i minori presenti nello suo stato di famiglia e nell'ISEE. L'ex coniuge non può presentare domanda non essendo con lui conviventi.